



**ASSODEM**  
Associazione Demolitori Autoveicoli

Milano, 21 marzo 2013

Prot. 91/2/cv

Prot.n.p73036NA

Spett.le

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sede

*Al Ministro Corrado Passera*

*Al Dott. Vincenzo Zezza, Dirigente della Divisione IX - Dir. Gen. per la politica industriale e la competitività – Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione*

Spett.le

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sede

*Al Ministro Vittorio Umberto Grilli*

**Oggetto: incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni – D.M. 11 gennaio 2013.**

L'emanazione del D.M. 11 gennaio 2013 ha consentito l'attuazione delle misure di incentivazione per la diffusione dei veicoli a basse emissioni previste dal D.L. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge 134/2012.

Esaminati i contenuti del decreto, in considerazione del ruolo delle scriventi, Associazioni Nazionali dei centri di demolizione veicoli fuori uso, ci permettiamo di sottoporre alla Vostra attenzione alcune note, con lo spirito collaborativo che ci contraddistingue, relativamente al testo ed alla sua contestualizzazione per una corretta gestione di un veicolo destinato alla rottamazione e dei rapporti tra concessionari e centri di demolizione, nel rispetto delle norme specifiche di settore che già delineano perfettamente tali rapporti.

Le norme di riferimento che regolamentano la gestione dei veicoli a fine vita sono il *D.Lgs. 209/03* (recepimento della D.E. 2000/53/CE) e l'*art. 231 del D.Lgs. 152/06*, in relazione alla categoria del veicolo. Entrambe le norme conferiscono al "centro di raccolta" il ruolo primario nella gestione del veicolo fuori uso, poiché è esclusivamente presso questi impianti (organizzati e strutturati in modo tale da poter garantire la massima tutela ambientale possibile) che vengono effettuate le operazioni di *messa in sicurezza* e *demolizione* del veicolo con appositi macchinari ed adottando gli opportuni accorgimenti a tutela dell'ambiente e della sicurezza dei lavoratori.

La misura attuata attraverso il D.M. 11.01.2013 ha una importante finalità ambientale che rientra in un più ampio programma nazionale a supporto della mobilità sostenibile, a differenza



di provvedimenti degli anni precedenti non rappresenta quindi un'azione di sostegno e sviluppo del mercato dei veicoli: per questo motivo ci ha ancora di più stupito l'assenza di qualsiasi riferimento alle norme che regolamentano la gestione del *veicolo-rifiuto*, tanto nelle premesse quanto nell'articolato. A nostro avviso una norma di tale portata avrebbe dovuto affrontare la tematica ambientale a tutto tondo, considerando cioè tutti gli impatti sul comparto ambiente: non soltanto quindi l'aspetto delle emissioni, ma anche la gestione del veicolo-rifiuto.

Conseguentemente, nella fase di predisposizione della norma, avremmo avuto piacere di poter utilmente mettere a disposizione la professionalità dei soggetti a cui la Legge affida la gestione dei veicoli-rifiuto a fine vita.

Ci permettiamo di annotare a margine dell'articolo 7 comma 3, 4 e 6 del D.M. 11 gennaio 2013 i riferimenti normativi connessi alla gestione dei veicoli-rifiuto come previsto dal D.Lgs. 209/03 (nel cui campo di applicazione rientrano veicoli M1, N1, L2e, dunque buona parte di quelli incentivabili).

- Non è prevista, anche se in linea con la finalità della norma visto che nell'ottica del risparmio (nel suo significato più ampio) favorirebbe il concetto del "km zero" (ossia la possibilità di creare un rapporto domanda/offerta molto più capillare) ed una maggiore copertura territoriale a supporto della diffusione e dell'efficacia della misura adottata, la possibilità che il veicolo "inquinante" venga consegnato per demolizione ad un centro di raccolta prima del ritiro del veicolo nuovo. A tal proposito l'art. 5 comma 1 del D.Lgs. 209/03 recita:

«Il veicolo destinato alla demolizione è consegnato dal detentore ad un centro di raccolta ovvero, nel caso in cui il detentore intende cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro, può essere consegnato al concessionario o al gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato, per la successiva consegna ad un centro di raccolta, qualora detto concessionario o gestore intenda accettarne la consegna e conseguentemente rilasciare il certificato di rottamazione di cui al comma 6.»

- Non è chiaro né che il venditore debba rilasciare un certificato di rottamazione né che lo stesso certificato debba essere rilasciato **in nome e per conto non di "un" centro di raccolta ma "del" centro di raccolta, con il quale il venditore deve avere un accordo dal momento che effettuerà (avendo la responsabilità della corretta gestione del veicolo-rifiuto) le operazioni previste dall'Allegato I del D.Lgs. 209/03.** In tal senso l'art. 5 comma 6 reca infatti:



«Al momento della consegna del veicolo destinato alla demolizione, il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato rilascia al detentore, in nome e per conto del centro di raccolta che riceve il veicolo, apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV, completato della descrizione dello stato del veicolo consegnato nonché dell'impegno a provvedere alla cancellazione dal P.R.A. ...omissis...»

« ...omissis...Il concessionario o il gestore della succursale della casa costruttrice o dell'automercato effettua, con le modalità di cui al comma 8, detta cancellazione prima della consegna del veicolo al centro di raccolta e fornisce allo stesso centro gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe, del certificato di proprietà e della carta di circolazione relativi al veicolo.

- Tra la documentazione di cui al comma 6 si fa genericamente rimando alla “presa in carico” da parte del demolitore. Si segnala che dal momento che il venditore ha già rilasciato il certificato di rottamazione di cui al comma 6 sopra riportato e che ad ogni veicolo deve corrispondere un solo certificato di rottamazione, non è chiaro a quale documentazione ci si intende riferire.

In considerazione delle note sopra enunciate, ci preme fare emergere le eventuali conseguenze derivanti dalla carenza di riferimenti precisi, al fine di sottoporle alle Vostre più opportune valutazioni che potrebbero agevolare una migliore riuscita di questa condivisibile iniziativa statale.

Ritenendo che avremmo potuto apportare un valido contributo nella fase di attuazione della misura di incentivazione al fine di renderla più efficace sotto diversi aspetti, ci rammarichiamo di non essere stati coinvolti come categoria detentrici della necessaria professionalità per gestire i veicoli-rifiuto.

Rimanendo comunque a disposizione per ulteriori chiarimenti e confermando di essere disponibili a collaborare per la definizione di possibili future iniziative che dovessero coinvolgere i centri che rappresentiamo, ringraziamo per l'attenzione riservataci.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE A.D.A.  
Rinaldo Ferrazzi



IL PRESIDENTE ASSODEM  
Anselmo Calò

